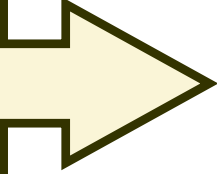


# **LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

**a cura di Luigi Armentano**

# Argomenti della II parte

Dopo aver  
**individuato il contratto di  
lavoro attivabile  
sulla base delle esigenze  
aziendali**



ed avere **inquadrato  
professionalmente il lavoratore**

## Analizziamo:

- Le problematiche legate al concreto svolgimento delle attività di lavoro
- Gli aspetti normativi di maggiore rilievo
- Gli istituti contrattuali
- Gli eventi che possono causare la sospensione tutelata del rapporto, toccando, in quest'ultimo caso, i correlati riflessi economici
- Prestazioni temporanee a carico dell'INPS
- La previdenza complementare

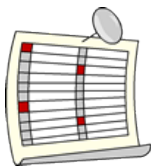
# **Istituti Contrattuali**

**Gli istituti contrattuali che incidono concretamente  
sullo svolgimento del rapporto di lavoro degli  
operai agricoli**

# Prova

**L'operaio a tempo indeterminato**

può essere soggetto ad un **periodo di prova nella misura massima di:**  
(art. 15 CCNL)



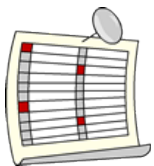
**26** giorni lavorativi  
**I Area**

**20** giorni lavorativi  
**II Area**

**14** giorni lavorativi  
**III Area**

**L'operaio a tempo determinato**

assunto per:



meno di **30** giorni lavorativi  
**non può essere oggetto di  
prova**

più di **30** giorni lavorativi  
**la prova è di 2 gg.**



# Orario di lavoro

(articolo 34 CCNL)

**È di 39 ore settimanali**



**6,5 ore al giorno per 6 giorni**

Art. 3, comma 2

– D.Lgs. 8-4-2003, n. 66

**39 ore settimanali/medie entro 12 mesi**

È consentita

- a **livello territoriale** la **distribuzione** dell'orario di lavoro **per una o più settimane** in misura superiore con un limite di **44 ore settimanali**
- la **variabilità** nel limite di **75 ore annue**

**Contratti Provinciali** hanno la facoltà di prevedere (anche per periodi limitati dell'anno) una distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato

In questo caso, le ore non lavorate vanno aggiunte all'orario ordinario da effettuare nei rimanenti giorni della settimana

# Ferie annuali

---

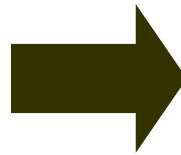
---



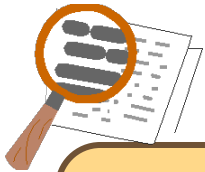
**26 giorni lavorativi**  
(art. 36 CCNL)



In caso di **flessibilità**  
dell'orario di lavoro



computo **ferie rapportato a**  
**ore**



A causa della **discontinuità delle prestazioni di lavoro**, che mal si conciliano con una completa maturazione e con la gestione amministrativa dell'istituto, agli operai a tempo determinato le ferie sono riconosciute attraverso il pagamento di una particolare voce di retribuzione, il “**terzo elemento**”

# Festività

La disciplina delle giornate festive per gli operai agricoli non si discosta troppo da quanto conosciuto per gli altri comparti produttivi  
(Art. 40 CCNL)

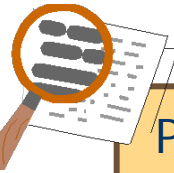
Trova quindi attuazione quanto previsto dalla vigente normativa, anche in materia di trattamento **economico** e **relative maggiorazioni**

**Solo per gli operai florovivaisti**  
(Art. 41 CCNL)

se la **festa del Patrono**:

- cade di domenica
- o giorno festivo infrasettimanale

si considera **festivo** il giorno  
feriale seguente



Per gli operai a tempo determinato, in luogo dell'applicazione delle previsioni contrattuali, trova corrispondenza il cosiddetto **"terzo elemento"**

# Lavoro straordinario - notturno

(artt. 42 e 43 CCNL)

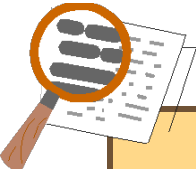


**Lavoro notturno**

è eseguito

dalle 20,00 alle 6,00  
(ora solare)

dalle 22,00 alle 5,00  
(ora legale)



Ai **Contratti Provinciali** spetta la regolazione del lavoro notturno al coperto



**Lavoro straordinario**

**non può superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali con un massimo di 250 ore annue**

può essere richiesto in **casi di stretta necessità**, soprattutto quando la mancata esecuzione del lavoro può **pregiudicare le colture e la produzione**



# Interruzioni e recuperi

Influenza delle condizioni atmosferiche nel lavoro agricolo

Operaio con contratto  
**a tempo determinato**  
(art. 44 CCNL)

le ore non lavorate

**da retribuire** se l'operaio resta sul posto,  
su richiesta del datore di lavoro, in  
previsione di ripresa dell'attività

Operaio con contratto  
**a tempo indeterminato**  
(contratti Provinciali)

le ore non lavorate

**sono da recuperare** entro 15 gg.  
dall'evento

nel limite massimo di 2 ore al giorno e 12 ore  
a settimana



Il regime dei recuperi varia in modo significativo per gli **operai florovivaisti**.  
Una disposizione specifica definisce (anche ai fini retributivi) **tempo non lavorato per  
interruzioni dovute a causa di forza maggiore**, quello che ecceda 30  
minuti/giorno

# Cassa integrazione straordinaria - CISOA

## Interruzioni del lavoro

(per condizioni atmosferiche)

**Il datore di lavoro può avanzare richiesta:**

**di recupero delle prestazioni**  
(entro 15 gg. dall'evento)

o

**di Cassa Integrazione  
Straordinaria Operai Agricoli  
(CISOA) (art. 60 CCNL)**



**è a suo carico un'integrazione  
economica del 10%** che va ad  
aggiungersi alle **somme corrisposte  
dall'INPS**



# Trasferimento

**definitivo**

**Il lavoratore agricolo a tempo indeterminato  
ha diritto:**



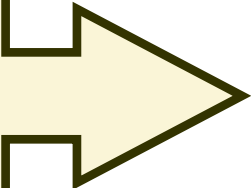
**al rimborso di spese di viaggio e trasloco  
dal luogo originario a quello di  
destinazione (per sé e familiari)  
(art. 48 CCNL)**

**all'indennità economica  
pari a 7 giornate di retribuzione**



# **Eventi sospensivi per cause non imputabili alle parti**

**Gli eventi sospensivi che  
incidono sullo svolgimento  
del rapporto di lavoro**



**riconducibili ai tradizionali  
casi di malattia e infortunio**

# La tutela INAIL



L'assicurazione contro **Infortuni sul lavoro** e **Malattie professionali in agricoltura** gode di **disciplina autonoma**, a motivo di:

- diverso contesto socio-economico
- diversa applicazione della tutela
- diverso sistema di finanziamento
- differenti livelli di prestazioni garantite

## Aspetti comuni

sono:

- nozione di infortunio
- nozione di malattia professionale
- procedimenti diretti a conseguire prestazioni economiche
- procedimenti disciplinanti la responsabilità civile del datore di lavoro e di terzi

disposizioni specifiche per il settore agricolo (**Titolo II DPR 1124/1965**) rinviano alla normativa del **Titolo I** (settore industria)

## Aspetti atipici

**sistema di riscossione dei premi dovuti all' INAIL**

**al datore di lavoro** non è richiesta:

- la **denuncia di esercizio**
- l'attribuzione di una specifica **posizione assicurativa territoriale** (PAT)

# Attività assicurate e lavoratori tutelati

Tutela contro gli infortuni  
è necessario un:

requisito oggettivo

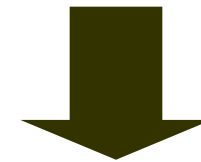
riferibile alle  
lavorazioni prodotte



sono **agricole** le attività  
indicate all'art. 2135 c.c.

requisito soggettivo

rappresentato dai  
soggetti tutelati



in base all'art. **205** del **T.U. n. 1124/1965**,  
**rientrano nella tutela assicurativa:**

- i lavoratori **fissi** e **a termine**
- gli addetti ad **Aziende agricole o forestali**

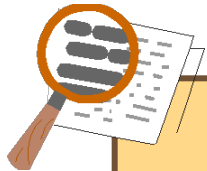
# Campo di applicazione della tutela

art. 210 T.U. del 1965



**L'assicurazione nel settore agricolo tutela tutti i casi di infortunio dovuti a causa violenta** in occasione di lavoro da cui sia derivata:

- morte
- inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale
- inabilità temporanea assoluta (astensione oltre 3 giorni)



I principi elaborati dalla **dottrina** e dalla **giurisprudenza** per il settore industriale trovano applicazione – in senso allargato – anche in quello agricolo

# Malattia professionale in agricoltura

Sent. n. 179 del 1988 Cort. Cost.  
in agricoltura è in funzione



## SISTEMA MISTO

che consente al lavoratore di provare la riconducibilità  
professionale di malattie non contemplate nella tabella



Le malattie professionali vengono considerate allo stesso modo che per l'industria, tranne alcune disposizioni speciali in materia di denuncia, con adempimenti posti a carico:

- dell'**assicurato**
- del **medico curante**

# Contributo assicurativo

La legge 27/12/73 n° 852 dispone che dal 1-1-1974:

- **i datori di lavoro agricoli determinano e pagano i premi in misura percentuale sulle retribuzioni erogate ai lavoratori subordinati**

- **le aziende in aree svantaggiate** fruiscono di riduzioni di legge anche sui premi INAIL

**Il contributo è previsto nella misura del 13,2435% sulle retribuzioni erogate (comprensivo di addizionale 3,1185%), maggiorato di una ulteriore addizionale a copertura del danno biologico - la cui misura è determinata annualmente con DM**

## Modalità di pagamento

in campo agricolo non opera il sistema di auto – liquidazione dei premi



Accertamento e riscossione dei premi sono affidati all'INPS che restituisce all'INAIL la quota di contributi incassati per il rischio infortuni



# Prestazioni economiche dell'INAIL



**Sono:**  
(come per il settore industria)

- **indennità giornaliera**



**per inabilità assoluta temporanea**

- **rendita**



**per inabilità permanente**

- **assegno**



**per l'assistenza personale continuativa**

# Denuncia dell'infortunio e della malattia professionale



L'obbligo di denuncia per il datore di lavoro agricolo scatta per gli infortuni che prevedono una **prognosi** di guarigione **> 3 giorni** (anche se non indennizzabili)

La denuncia è **da inoltrarsi alla sede INAIL** competente per territorio, entro **2 giorni** dalla notizia di infortunio

- in caso di **infortunio mortale** o con pericolo di morte

da inviare con **telegramma** entro le **24 ore**

- se la prognosi di 3 giorni accertata si prolunga al **4° giorno**

il termine di invio decorre da quest'ultimo

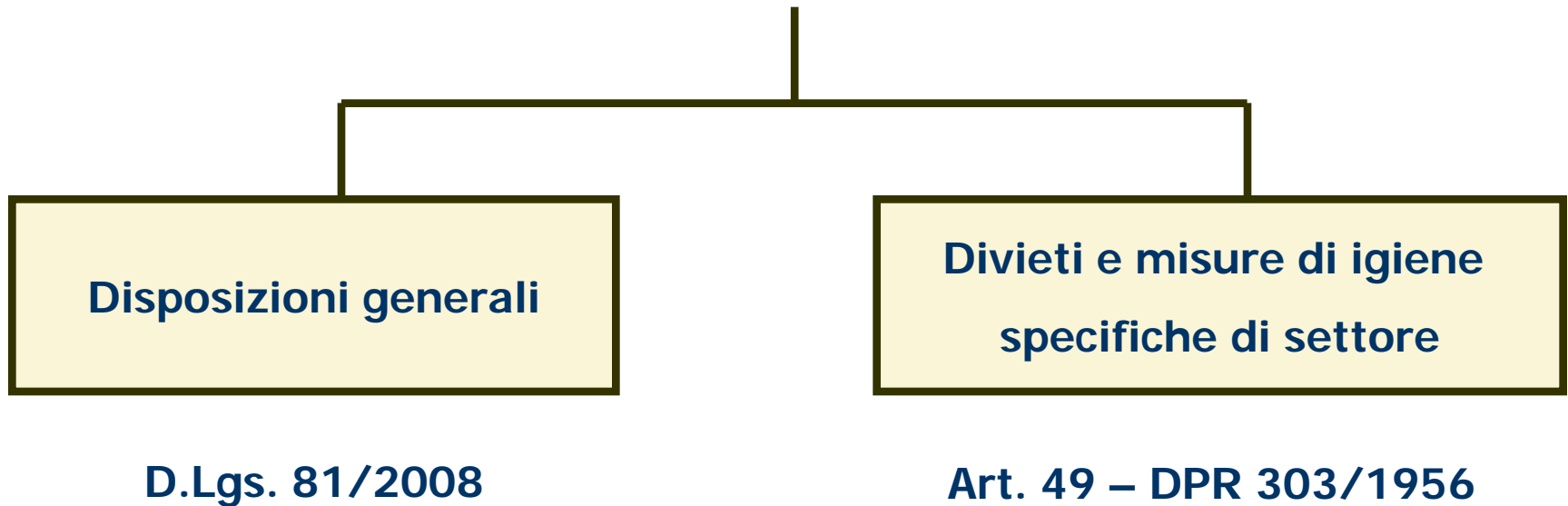


L'infortunio la cui **prognosi > 3 giorni**, dev'essere notificato alla **Pubblica Sicurezza**




# Sicurezza del lavoro

## Normativa del settore agricolo



# Indennità contrattuali e aspetti economici

**Esaminiamo gli aspetti economici collegati  
agli eventi sospensivi**



**Accennando sinteticamente:**

- **ai diritti dei lavoratori riguardo alla conservazione del posto di lavoro**
- **alle forme di integrazione salariale cui gli stessi hanno diritto**

# Prestazioni a sostegno del reddito - Malattia e infortunio -

Trattamento normativo ed economico  
differenziato per:



**OPERAI AGRICOLI**

- contratto a termine
- tempo indeterminato

**OPERAI  
FLOROVIVAISTI**

- contratto a termine
- tempo indeterminato

# Cassa extra legem

Art. 62 CCNL



Assicurare agli operai agricoli (non florovivaisti), in caso di malattia e infortunio, **una indennità economica integrativa**

## La misura complessiva del contributo



è da ripartire tra:

- datore di lavoro
- lavoratore

- è stabilita in **misura percentuale**
- ed è **variabile** (ogni Cassa gode di autonomia operativa)



## L'inosservanza dell'obbligo di contribuzione comporta

- la **mancata erogazione** indennità economiche al lavoratore

- la **perdita dei benefici** per l'azienda



**Il servizio di riscossione del contributo è affidato all'INPS**

# Operai agricoli a tempo indeterminato

## - Malattia e infortuni -



Art. 60 CCNL

Le prestazioni in caso di malattia e infortuni seguono le regole generali (lavoratori degli altri settori)

- Conservazione del posto per **180 gg.** ➡ con percezione gratuita degli eventuali generi in natura
- In caso di riconoscimento **dall'INAIL mantenimento** del posto fino a guarigione per **max 12 mesi** ➡ **oltre i 12 mesi** le parti sono libere di **risolvere il rapporto**, con obbligo di:
  - ✓ TFR
  - ✓ Mensilità aggiuntive
  - ✓ Indennità sostitutiva delle ferie
- **Integrazione salariale** dalla **"Cassa extra legem"** ➡ trattamento minimo 80% (tra indennità di legge e integrazione) del salario giornaliero contrattuale al 1° febbraio dell'anno in corso



Per **l'infortunio sul lavoro**:

- disposizioni generali di legge (primi 3 giorni)
- **integrazione** a partire dal 15° giorno di **inabilità** riconosciuta dall'**INAIL**
- integrazione pari alla differenza tra: **l'indennità di legge** e il **salario giornaliero** contrattuale al 1° febbraio dell'anno in corso

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite a livello territoriale dalle parti

# Operai agricoli a tempo determinato

## - Malattia e infortuni -

Art. 60 CCNL

- **Diritto al trattamento di malattia** se iscritti in elenchi nominativi predisposti dall'INPS



per **almeno 51 gg./anno**



- **Integrazione salariale** (malattia e infortunio) dalla "**Cassa extra legem**"



trattamento minimo 80% (tra indennità di legge e integrazione) del salario medio convenzionale (valido anche ai fini contributivi)



In caso di **infortunio sul lavoro**, le **Casse extra legem** dovranno assicurare a tali operai – tra indennità di legge ed integrazione – un trattamento minimo pari **all'80% del salario medio convenzionale previsto dai predetti Decreti Ministeriali**

# Operai florovivaisti a tempo indeterminato

## - Malattia e infortuni -

(Art. 61 CCNL)



Sono previsti:

### DIRITTI GENERALI

validi per gli operai agricoli

- Conservazione del posto per 180 giorni
- Mantenimento del posto in caso di infortunio (fino a guarigione)  
OLTRE i 12 MESI:
- libertà delle parti di **risoluzione del rapporto**, con pagamento:
  - a) TFR
  - b) Mensilità aggiuntive
  - c) Indennità sostitutiva delle ferie

Data la diversità delle attività lavorative svolte, **nessun diritto** può permanere per quanto inerente **all'eventuale utilizzo dei generi in natura**

**a pag. 30 della dispensa**

### ASPETTI SPECIFICI

della categoria

#### • In caso di malattia

in aggiunta al trattamento di legge al lavoratore spetta, per un periodo massimo di 90 giorni in un anno, un' **integrazione salariale** pari al **25%** del salario giornaliero contrattuale (in vigore dal 1° febbraio in corso) erogata dal 1° giorno:

- ✓ se la malattia dura almeno 4 giorni
- ✓ e previo riconoscimento della malattia dall'Inps

#### • In caso di infortunio

dal 4° giorno e fino ad un massimo di 180°, spetta un' **integrazione salariale giornaliera** pari alla differenza tra:

- a) indennità di legge
- b) salario giornaliero contrattuale (al 1° febbraio dell'anno)

# Operai florovivaisti a tempo determinato

## - Malattia e infortuni -

Art. 61 CCNL



- stesso trattamento di malattia degli operai florovivaisti a tempo indeterminato



ma solo nel caso effettuiamo presso la stessa azienda almeno **30 gg. continuativi dalla data di assunzione**

a seguito del riconoscimento della malattia o dell'infortunio, dall'**INPS** o dall'**INAIL**



il lavoratore avrà diritto a partire dal **31° giorno dalla data di assunzione e per la durata di 45 giornate in un anno, alla medesima integrazione giornaliera**

# Operai apprendisti - Malattia e infortuni -

Art. 18 CCNL



**MALATTIA**

trattamento del **50%** della normale  
retribuzione  
(per massimo **45 gg.**)

**INFORTUNIO**

integrazione del trattamento INAIL  
fino all'**80% della retribuzione  
ordinaria**

# Fisa – Assistenza sanitaria integrativa

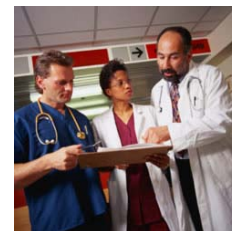
**Fondo integrativo di assistenza sanitaria integrativa**

operativo dal 2010  
(Art. 65 CCNL)



Al fine di integrare le spese dei lavoratori e dei loro familiari in caso di:

- **ricovero ospedaliero**
- **intervento chirurgico**
- **accertamenti diagnostici o infortuni sul lavoro**



**E alimentato dal 2011 da contribuzione a carico del datore di lavoro:**

- **0,30% della retribuzione imponibile, per operai a tempo indeterminato**
- **0,60% della retribuzione imponibile, per operai a tempo determinato**

# Prestazioni temporanee INPS

## Indennità per prestazioni temporanee

### Operai a termine agricoli e florovivaisti

via diretta da parte dell'INPS con presentazione di apposita domanda da parte del lavoratore



### Operai a tempo indeterminato agricoli e florovivaisti

(art. 1, c. 10, L. 11-3-2006, n. 81)

dal **1/7/06** è consentita per i datori di lavoro l'anticipazione delle prestazioni per:

- malattia
- assegni familiari
- infortunio
- CIG
- donazione sangue e midollo osseo

**Resta esclusa la maternità**

portando in compensazione tali importi in sede di dichiarazione periodica trimestrale dei contributi

L'operatività di tale previsione era subordinata alla emanazione di **disposizioni attuative** dell'INPS

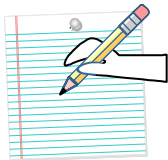
Nel rinnovo del CCNL, le parti - adeguando una previsione del 1987 rimasta inattuata per l'impossibilità tecnica di compensare i crediti con i debiti contributivi - hanno riconfermato l'obbligo per i datori di lavoro di anticipare le prestazioni temporanee a carico dell'INPS

# La compensazione



Con la Circ. 81 del 4-05- 07 e il Messaggio 14346 del 1 -06-07

l'INPS ha fornito le **istruzioni operative** per effettuare la **compensazione** degli **importi anticipati agli operai a tempo indeterminato**



**NECESSITA'**

di specifiche indicazioni nel modello di denuncia trimestrale per indicare l'**ammontare delle anticipazioni**



**POSSIBILITA'**

per il datore di lavoro di non aspettare l'**F24** di competenza del trimestre e di eseguire la compensazione col primo **F24 utile successivo**

# Maternità

## indennità di maternità e paternità

(art. 63, c. 1 e 2 D.Lgs. 151/2001)

sono corrisposte nei confronti di ogni categoria di operai agricoli **dall'INPS**  
(Art. 1, L. 33 dell'80)



datore di lavoro non può anticipare somme ai lavoratori interessati ed effettuare compensazione dei contributi

**Operai a tempo indeterminato**

i **criteri di calcolo** sono gli stessi dell'industria

**Operai a tempo determinato**

hanno diritto al trattamento di maternità:

se **iscritti in elenchi nominativi predisposti dall'INPS**, nell'anno precedente il periodo di astensione obbligatoria, per **almeno 51 gg.**

anche anno diverso da quello di astensione

qualora abbiano un rapporto di lavoro **con diritto alla retribuzione**



### Sentenza n. 20114 dell'11-10-2004 - Corte di Cassazione

"... è considerata sufficiente l'esistenza dei requisiti costitutivi del rapporto assicurativo nell'anno precedente all'evento assicurato anche se l'astensione – obbligatoria o facoltativa – si prolunga nell'anno successivo all'evento"

# Congedi parentali

**si applicano le disposizioni di legge in vigore per la  
generalità dei settori**

**D.lgs 151 del 2001 e della L. 104 del 92**



Per i:

- **congedi parentali**
- **riposi**
- **permessi per figli con handicap grave**
- **congedi per malattia del figlio**
- **termini di comunicazione del lavoratore**
- **certificazioni da presentare**

# Assegno per il nucleo familiare

Spetta a tutti gli operai agricoli alle stesse condizioni previste per la generalità dei lavoratori dipendenti



erogato dall'INPS fino al mese di maggio 2007

- era corrisposto direttamente dall'INPS
- la richiesta proveniva dal lavoratore

il datore rimaneva estraneo

perché:

- non poteva effettuare la compensazione con i contributi dovuti
- i contributi agricoli non sono autodeterminati, ma richiesti direttamente dall'INPS, sulla base delle denunce delle retribuzioni
- la liquidazione degli assegni avviene in rate trimestrali



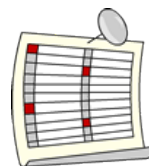
Attraverso le nuove indicazioni dell'INPS, viene a determinarsi una sostanziale modifica del metodo di pagamento dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato

# Nuove modalità di corresponsione dell'assegno

## Pagamento dell'assegno



Per i lavoratori occupati per l'intero anno



Per i lavoratori occupati per almeno 101 giornate di effettivo lavoro

paga il **datore di lavoro**

hanno titolo all'assegno per 312 gg

- paga il **datore** per il periodo di occupazione
- paga **l'INPS** per le residue giornate (direttamente al lavoratore)



**L'obbligo di anticipare (per conto dell'INPS) l'assegno per il nucleo familiare** decorre dal **1° luglio 2007**. Da tale data le **aziende**:

- ✓ **ricevono le domande** presentate dai propri lavoratori (mod. ANF/DIP)
- ✓ **determinano** il diritto all'assegno
- ✓ **determinano** l'importo della prestazione
- ✓ **erogano** la prestazione
- ✓ **conguagliano** con i contributi dovuti, in sede di dichiarazione trimestrale

# Ipotesi residue di pagamento diretto da parte dell'INPS /1



Casi particolari di pagamento da **parte dell'INPS**  
a **lavoratori dipendenti**

di ditte **cessate o fallite**

di ditte **attive per periodi pregressi**  
(in caso di rifiuto da parte del datore di lavoro)

**Il lavoratore presenta domanda** (mod. ANF/PREST) **alla sede competente dell'INPS**

## Caso di cessazione dell'attività

Il datore di lavoro rilascia una **dichiarazione** attestante **l'esistenza di un rapporto di lavoro** e contenente:

- ✓ ogni elemento utile alla determinazione dell'assegno
- ✓ i motivi della mancata erogazione
- ✓ l'impegno a non effettuarne il pagamento dopo il rilascio della dichiarazione

# **Ipotesi residue di pagamento diretto da parte dell'INPS/ 2**

**In caso di occupazione limitata ad una parte dell'anno**

in cui sia stato raggiunto il requisito delle **101 gg. di effettivo lavoro**

**il lavoratore all'INPS:**



richiede le residue giornate di prestazione

presenta domanda di indennità di disoccupazione agricola utilizzando un apposito modello

**In caso di ditte fallite**

**Il curatore fallimentare**  
rilascia una **dichiarazione** attestante:

l'esistenza di **un rapporto di lavoro**

ogni elemento utile alla **determinazione dell'assegno**

# Cassa Integrazione Straordinaria Operai Agricoli (CISOA)

E' consentita eccezionalmente la possibilità di corrispondere direttamente ai lavoratori le integrazioni salariali ordinarie

**dal 1° maggio 2007**

i trattamenti autorizzati (insorti dopo il 1° maggio) **devono essere anticipati** agli operai agricoli a tempo indeterminato



il datore di lavoro è giustificato dal mancato assolvimento dell'obbligo di anticipazione del trattamento di integrazione salariale, e può richiedere all'Istituto il pagamento diretto dello stesso per cessazione della ditta o per crisi finanziaria



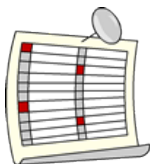
## **Richiesta di pagamento diretto della CISOA**

può essere fatta dal titolare o rappresentante dell'azienda agricola o dai lavoratori titolari del diritto.

Va presentata **all'INPS** allegando alla richiesta una dichiarazione di responsabilità del datore, attestante di non aver anticipato il trattamento al lavoratore e di non avere conguagliato coi contributi dovuti gli importi relativi alle autorizzazioni concesse ed oggetto della richiesta di pagamento diretto

# Indennità di malattia - donazione sangue - midollo osseo

devono essere anticipate dai datori di lavoro agricolo  
a decorrere dal 1° maggio 2007



Continua ad essere consentito il pagamento diretto dell'INPS, per **eventi morbosi successivi alla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro**

A condizione che:

- trovino inizio entro 60 gg. dalla cessazione o sospensione
- l'azienda risulti cessata dopo l'inizio della malattia
- risulti instaurata una delle procedure concorsuali regolate dalla legge

# Inosservanza dell'obbligo di anticipazione

delle prestazioni per conto dell'INPS da parte del datore di lavoro



- effettua il pagamento diretto al lavoratore
- segnala **all'Ufficio Prestazioni Temporanee** l'inadempimento del datore di lavoro  
(verificando se vi sia 'indebito conguaglio')
- sanziona il datore con la **"perdita delle agevolazioni contributive"**  
(art. 20, c. 2 D.Lgs. 375/93; modif. art. 9 ter L. 608/96)
- segnala alla **Direzione Provinciale del Lavoro** l'inosservanza dell'obbligo di anticipazione

# Calcolo delle indennità economiche

## Retribuzione di riferimento

Per la determinazione:

della contribuzione dovuta dai datori di lavoro

delle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli a tempo indeterminato

**retribuzione di riferimento non può essere inferiore a quella stabilita:**



- ✓ da Leggi o CCNL
- ✓ o da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore

### INPS

- fa prioritariamente riferimento alle retribuzioni previste dai Contratti Collettivi provinciali
- o ad altri Contratti Collettivi applicabili con riferimento alla categoria e qualifica

# La retribuzione effettiva

**Base di calcolo**  
(per indennità)

**retribuzione** del Contratto  
Collettivo

**retribuzione effettiva**  
solo se superiore

rilevabile dalle dichiarazioni trimestrali di  
operai agricoli a tempo determinato

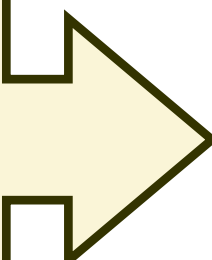
La **retribuzione di riferimento** non può essere inferiore al **minimale giornaliero di legge**  
= €. 36,86  
Circ. INPS n. 77 del 2007

Nel caso che il minimale costituisca la **retribuzione di riferimento**, la **prestazione deve essere liquidata sulla base dell'importo del minimale**

# PREVIDENZA COMPLEMENTARE

**Gli operai agricoli e florovivaisti**

Hanno libero accesso alle  
possibilità offerte dalla  
riforma della previdenza  
complementare



alcune particolarità influenzano il  
Fondo di tesoreria dell'INPS,  
finalizzato all'erogazione del TFR  
dei lavoratori privati

# Agrifondo – Il fondo negoziale

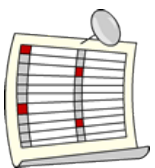
Fondo pensione complementare di categoria  
finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari  
(D.Lgs. 252/2005)



possono aderire

**Gli operai agricoli e florovivaisti  
non in prova**

lavoratori occupati



**dopo il 28-4-1993**

conferimento del 100% della  
quota di TFR

**prima del 28-4-1993**

è dovuta una misura minima del 2%,  
integrabile a discrezione del lavoratore  
fino al 100%



In entrambi i casi il lavoratore può versare al **Fondo una contribuzione personale aggiuntiva**,  
nella misura **dell'1% della retribuzione utile per il TFR**.  
Il datore di lavoro deve contribuire in pari misura

# Modalità di adesione

## Obblighi del datore di lavoro

Quando il primo lavoratore dell'azienda agricola aderisce ad Agrifondo, il datore di lavoro:

- invia il modulo di adesione del lavoratore (entro 7 gg.)
- si iscrive al Fondo (procedura on line)
- inoltra un modello cartaceo di conferma

### Destinazione del TFR (nei termini previsti)



il datore di lavoro:

- **versa** il TFR **obbligatoriamente** ad Agrifondo, fondo negoziale di riferimento del comparto
- **indica** i dati del rapporto di lavoro su un modulo di adesione tacita (via web) e, poi inoltra il modello cartaceo al Fondo pensione




l'adesione al Fondo produce i suoi effetti dal 1-7-2007  
(lavoratori assunti entro il 31-12-2006) il conteggio del TFR  
inizia dal 1-7-2007



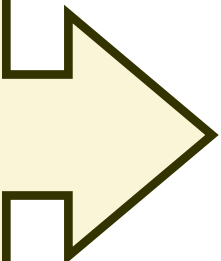
l'adesione al Fondo e il conteggio del TFR  
decorrono dalla data di sottoscrizione del  
modulo

# Fondo di tesoreria INPS

**Se il lavoratore non aderisce ad alcuna  
forma di  
Previdenza Complementare**



**e decide espressamente  
di mantenere il TFR  
presso  
il datore di lavoro**



**se l'Azienda ha almeno 50 dipendenti il  
TFR sarà destinato al Fondo per  
l'erogazione del TFR, istituito presso  
l'INPS**  
(L. 296, art. 1, commi 755 e 756)



# Dimensioni aziendali

## Particolarità operative

(nel settore agricolo)

Nel **computo dimensionale** dei 50 dipendenti **rientrano**:

➤ **tutti i lavoratori subordinati**

➔ a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro (art. 1, c. 7 D.L. 30-1-2007)

➤ **operai a tempo determinato**

➔ anche se non destinatari delle disposizioni dell'art. 2120 c.c.

➤ **impiegati e dirigenti**

➔ esclusi dall'obbligo di versamento per espressa previsione del Decreto



### **Vanno invece esclusi dalla base occupazionale**

- compartecipanti individuali e familiari
- piccoli coloni
- collaboratori coordinati e continuativi e a progetto
- associati in partecipazione
- tirocinanti

# **Versamento TFR**

## **– Esclusioni e particolarità –**

**L'obbligo di versamento ricorre per tutti i lavoratori in forza all'Azienda con eccezione:**

- di quelli assunti con **rapporti di lavoro inferiori a 3 mesi**
- dei **lavoratori con corresponsione periodica del TFR**  
**(Allegato 8 CCNL)**
- degli **operai con contratto a tempo determinato**  
**che rientrano nella** previsione di esonero  
(art. 1, c. 8 Decreto Interministeriale 30-1-2007)
- degli **impiegati, quadri e dirigenti**, per i quali il TFR deve essere versato all'**ENPAIA** (legge 1655/1962)

# **Versamento TFR**

## **- Modalità operative -**

L'Istituto con Circ. 105 del 17-7-2007

ha fornito le prime indicazioni per la compilazione dei modelli di **denuncia trimestrale**  
**per consentire all'INPS la determinazione del TFR maturando al Fondo di Tesoreria**



**Il datore di lavoro deve esporre nella dichiarazione trimestrale della manodopera occupata ogni altro dato utile ai conteggi delle somme di TFR dovute dalle aziende**